



REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA
REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE
AREA DI COORDINAMENTO INDUSTRIA, ARTIGIANATO,
INNOVAZIONE TECNOLOGICA
SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI ALLE IMPRESE

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Andrea Zei

Decreto	N° 6103	del 15 Dicembre 2010
----------------	----------------	-----------------------------

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Allegati n°: 1

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>
1	Si	Cartaceo+Digitale

Oggetto:

Delibera di G.R. n. 924/09 "Fondo per le Infrastrutture produttive" e s.m.i. Approvazione schema di contratto di prestito di scopo rimborsabile a tasso zero da utilizzare ai fini del bando di cui al decreto n. 964/2010 e dell'Avviso di cui al decreto n. 3840/2010.

Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006

Atto certificato il 20-12-2010

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 2 comma 4 della L.R. 08.01.2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”;

Vista la legge regionale 08.01.2009 n. 1, sopra citata, ed in particolare l'art. 9 “Responsabile di settore”;

Visto il Decreto n. 5192 del 26/10/2010 “Direzione generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle competenze: assetto organizzativo” con il quale al sottoscritto è stata attribuita la responsabilità del Settore “Infrastrutture e servizi alle imprese”;

Visto il PRSE 2007-2010 approvato dal Consiglio regionale con risoluzione n. 66 del 10/07/2007 le cui linee di intervento 1.5 (infrastrutture per il trasferimento tecnologico) e 3.3 (infrastrutture per i settori produttivi) prevedono il cofinanziamento di interventi connessi alla realizzazione di infrastrutture produttive a servizio del sistema delle imprese;

Visto il Programma Attuativo Regionale (PAR) del FAS (Fondo Aree sottoutilizzate) 2007-2013 approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 529 del 07/07/2009 con la quale l'Area Programmazione e Controllo della DG Presidenza è stata incaricata di aprire la negoziazione con il Ministero dello Sviluppo Economico/Dipartimento Politiche di Sviluppo (MISE/DPS);

Visto il Documento di dettaglio del PAR FAS 2007-2013, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1243 del 28.12.2009 e successiva modifica con Delibera di G.R n. 337 del 22/03/2010;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 178 del 23/02/2010 avente ad oggetto “Programma Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate (PAR FAS) 2007/2013: approvazione a seguito della conclusione della negoziazione con il MISE;

Considerato che la linea 3.3 del PRSE “Infrastrutture per i settori produttivi” sostiene la realizzazione, il recupero e la riqualificazione di aree da destinare ad insediamenti produttivi (aree a destinazione industriale e/o artigianale o a destinazione mista, anche con presenza non prevalente di terziario), finalizzate alla localizzazione, anche nell'ambito di progetti integrati di sviluppo urbano sostenibile, di PMI (industriali, artigiane e di servizi) prevedendo, tra l'altro, il finanziamento di interventi infrastrutturali finalizzati alla riqualificazione ambientale di aree per insediamenti produttivi;

Considerato altresì che tale linea si connette funzionalmente alla linea 1 del PIR 1.3 del PAR FAS 2007/2013 ed alle linee di intervento 5.1.a) e 5.4.b) del POR CreO FESR 2007/2013;

Vista la linea 1.5. del Piano Regionale di sviluppo economico finalizzata alla realizzazione, anche attraverso il recupero e la riqualificazione di spazi fisici degradati, di centri di competenza per le imprese, vale a dire infrastrutture di servizi avanzati per le imprese, per il trasferimento tecnologico, per l'innovazione e la creazione di nuove imprese, in particolare, incubatori tecnologici, laboratori di ricerca industriale pubblico-privati.

Considerato che tale linea si connette funzionalmente con gli interventi della linea 1.2. del PRSE, del POR CReO Fesr 2007-2013 e del FAS 2007/2013, tutte relative ai centri di competenza;
Vista la delibera di G.R. n. 924 del 19/10/2009 avente ad oggetto: PRSE 2007/2010. Linee di intervento 1.5 e 3.3 “Infrastrutture per lo sviluppo economico”. Approvazione linee di indirizzo e

priorità per la costituzione di un “Fondo per le infrastrutture produttive e relativo disciplinare” presso ARTEA;

Considerato che il suddetto fondo prevede tra le tipologie di interventi cofinanziabili con le risorse ad esso destinate, la “*Riqualificazione ambientale di aree destinate ad insediamenti produttivi*” nonchè i “*Centri di Competenza*”, vale a dire infrastrutture per servizi avanzati e qualificati a favore delle imprese, per il trasferimento tecnologico e l’innovazione ad accesso aperto (centri di ricerca, laboratori di ricerca industriale pubblico/privati, centri di prove e test, centri servizi ed incubatori);

Visto il DPEF 2010, adottato dal Consiglio regionale con risoluzione n. 87 del 28/07/2009, PIR. 1.3, il quale prevede la costituzione a titolo sperimentale, di un “Fondo rotativo per il sostegno di investimenti infrastrutturali”;

Vista la delibera di G.R n 871 del 12/10/2009 programma attuativo Regionale Fondo aree Sottoutilizzate (PAR FAS) 2007/2013: affidamento ad ARTEA attività di controllo e pagamento, connesse alla gestione del Programma PAR FAS;

Considerato che la dotazione finanziaria del Fondo per le infrastrutture produttive ammonta complessivamente per le linee sopra richiamate ad euro 71.466.852,24 (annualità 2009-2010-2011);

Visto il decreto n. 964 del 9/03/2010 avente ad oggetto: Delibera di G.R n. 924/2009 “Fondo per le infrastrutture produttive”. Approvazione Bando per la “*Riqualificazione ambientale di aree destinate ad insediamenti produttivi*” di cui alla linea 3.3 del PRSE 2007/2010 ed alla linea 1 del PIR 1.3 del PAR FAS 2007/2013”;

Vista la delibera di G.R. n. 678 del 19/07/2010 avente ad oggetto: “PRSE 2007/2010 e POR CreO FESR 2007/2013. Indirizzi per il cofinanziamento di interventi finalizzati alla razionalizzazione, riorganizzazione e potenziamento del Sistema regionale del Trasferimento Tecnologico. Aggiornamento della DGR 258/2010”;

Vista la Delibera di G.R. n. 700 del 26/07/2010 avente ad oggetto “D.G.R n. 924 del 19/10/2009. Fondo per le Infrastrutture produttive. Integrazione del Fondo” con la quale si destina a tale Fondo le risorse aggiuntive, pari ad euro 6.965.491,00 provenienti dal capitolo 51417 del bilancio 2010 per destinarle al finanziamento dei “Centri di competenza di cui alla linea 1.5 del PRSE 2007/2010 ed alla linea di Azione 1 del PIR 1.3 del PAR FAS 2007/2013”;

Visto il decreto n. 3840 del 28/07/2010 avente ad oggetto: “Delibera di G.R 924/09 ‘Fondo per le infrastrutture produttive’. Approvazione Avviso per la manifestazione di interesse per il cofinanziamento di interventi finalizzati alla “Razionalizzazione, riorganizzazione e potenziamento del sistema regionale del trasferimento tecnologico” di cui alla linea 1.5 del PRSE 2007/2010 ed alla linea di Azione 1 del PIR 1.3 del PAR FAS 2007/2013”;

Considerato che sia nel decreto n. 964/2010 che nel decreto n. 3840/2010 è prevista tra le modalità di erogazione delle agevolazioni la forma del finanziamento agevolato (a tasso zero);

Ritenuto dover approvare lo “Schema di contratto di prestito di scopo rimborsabile a tasso zero” di cui all’allegato 1 quale parte integrante e sostanziale del presente atto, da sottoscrivere tra ARTEA, in qualità di Responsabile delle attività di controllo e pagamento connesse alla gestione del Programma PAR FAS, ed il soggetto beneficiario delle agevolazioni;

DECRETA

1. di approvare lo “Schema di contratto di prestito di scopo rimborsabile a tasso zero” di cui all’allegato 1 quale parte integrante e sostanziale del presente atto, da sottoscrivere tra ARTEA, in qualità di Responsabile delle attività di controllo e pagamento connesse alla gestione del Programma PAR FAS, ed il soggetto beneficiario;

Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 18 comma 2, lett. a) della L.R. 23/2007, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale.

Il Dirigente
ANDREA ZEI

ALLEGATO 1)

**CONTRATTO DI PRESTO DI SCOPO RIMBORSABILE A TASSO ZERO EROGATO AI SENSI
DEL BANDO/AVVISO APPROVATO CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL
N. DI CUI ALLA LINEA DEL PRSE 2007/2010 ED ALLA LINEA
..... DEL PAR FAS 2007/2013**

PREMESSO

- a) che con Deliberazione del Consiglio Regionale del 10 luglio 2007 n. 66 è stato approvato il Piano Regionale dello Sviluppo Economico (PRSE) 2007-2010 che prevede la linea di intervento;
- b) che con Legge regionale 19/11/1999 n. 60 ARTEA è stata designata "organismo pagatore per conto della Regione Toscana" ed in particolare all'art. 2 comma 2 è previsto che possono essere affidate dalla Regione Toscana le competenze relative all'erogazione di ulteriori aiuti, contributi e premi;
- c) che con Delibera Giunta Regionale 16 marzo 2009 n. 167 ARTEA è stata designata organismo intermedio per lo svolgimento delle attività di controllo e pagamento del PAR FAS 2007/2013 per conto della Regione Toscana;
- d) che con Delibera Giunta Regionale 12 ottobre 2009 n. 871 viene affidato ad ARTEA lo svolgimento delle attività di controllo e pagamento connesse alla gestione del PAR FAS e vengono approvati gli indirizzi operativi per ARTEA per lo svolgimento della suddetta attività;
- e) che con Delibera Giunta Regionale 14 dicembre 2009 n. 1126 è stato approvato lo schema di disciplinare per la definizione delle modalità di svolgimento delle attività di controllo e pagamento delle linee di azione del Programma Attuativo Regionale Fondo Aree Sottoutilizzate (PAR FAS) 2007/2013;
- f) che con decreto del 12 aprile 2010 n. 1610 è stato approvato il Disciplinare tra la Regione Toscana ed ARTEA relativamente al PAR FAS 2007/2013: Linea di Azione 2 del PIR 1.1.b e Linea di Azione 1 del PIR 1.3 e corrispondenti Linee di intervento del PRSE 2007/2010 (1.5 e 3.3);
- g) che ARTEA agisce in nome e per conto della Regione Toscana ed è autorizzata a sostituirsi alla stessa per l'adempimento delle formalità conseguenti all'attuazione della Linea d'intervento del PRSE 2007-2010 e della linea di azione del PIR del PAR FAS 2007/2013 approvato con DGR 07/07/2008 n. 529;
- h) che con delibera di G.R n. 924 del 19/10/2009 avente ad oggetto: "PRSE 2007/2010. Linee di intervento 1.5 e 3.3 "infrastrutture per lo sviluppo economico" è stato costituito un Fondo per le infrastrutture produttive presso ARTEA;
- i) che la Regione Toscana, con Decreto n.....del del Dirigente della D.G. Competitività del Sistema regionale e Sviluppo delle Competenze, Settore Infrastrutture e Servizi alle imprese ha approvato le modalità di presentazione delle domande per l'accesso ai contributi in forma di finanziamento a tasso zero di cui alla Linea d'intervento del PRSE 2007-2010 ed Linea d'Azione del PIR del PAR FAS 2007/2013;
- j) che il Beneficiario, titolare della DUA n. del....., ha presentato domanda a valere sul Bando/Avviso di cui alla precedente lettera i) per l'ottenimento di un prestito rimborsabile a tasso zero destinato alla copertura delle spese occorrenti per la realizzazione dell'operazione denominata "....." (CUP CIPE:), il cui progetto definitivo è stato approvato con atto del soggetto beneficiario n..... del
- k) che il Beneficiario dichiara che l'operazione suddetta rientra nelle tipologie di investimenti finanziabili ai sensi dell'articolo 3, commi 16, 17, 18, 19, 21, 21 bis e 21 ter della Legge n. 350 del 24/12/2003 (**soltanto per i beneficiari appartenenti alla categoria degli EE.LL.**);
- l) che la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. del [pubblicato sul B.U.R.T. n. ... del], ha disposto l'ammissione del soggetto Beneficiario per il progetto sopra identificato con un investimento ammissibile di Euro (....) ed un prestito rimborsabile a tasso zero di Euro (....);
- m) che il Beneficiario accetta integralmente le condizioni ed i vincoli del Bando/Avviso di cui sopra e si impegna, altresì, a rispettare la normativa contenuta nel PAR FAS e nelle relative disposizioni di attuazione, che dichiara di ben conoscere;
- n) che ARTEA dispone l'erogazione del prestito rimborsabile a tasso zero;

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____

FRA

ARTEA con sede in Firenze Via San Donato 42/1 , in qualità di organismo intermedio individuato con DGR 167/2009, nella persona del signor nato a (....) il e domiciliato presso la sede legale, il quale interviene nella sua qualità di , ed autorizzato ai sensi del _____ ad impegnare formalmente e legalmente la società ARTEA per il presente atto, il cui schema è stato approvato in bozza con Decreto dirigenziale n. _____ del _____ (di seguito denominato ARTEA);

E

Il/La sottoscritto/a nato/a a (...) il CF Tel fax e-mail , residente a ... (prov.) Via ... n. documento di riconoscimento ... n. rilasciato in data .../.../... da ..., in qualità di legale rappresentante protempore dell'Ente , avente sede legale nel Comune di Via e n. CAP Provincia , CF/PIVA..... domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito denominato "Beneficiario") o da persona eventualmente da egli delegata con procura che si allega

ART. 1 – OGGETTO

ARTEA eroga, ai sensi del di cui alla Linea d'intervento del PRSE 2007-2010 ed Linea d'Azione del PIR del PAR FAS 2007/2013, ed alle condizioni appresso indicate, un prestito rimborsabile a tasso zero di Euro (...) al Beneficiario, vincolato in modo esclusivo alla copertura finanziaria delle spese occorrenti per la realizzazione dell'operazione identificata alla lettera J) della premessa.

ART. 2 – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Il Beneficiario, nel dichiarare di conoscere in ogni sua parte il Bando/Avviso e le disposizioni di attuazione del PAR FAS di pertinenza dello stesso, si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi e vincoli contenuti nel Bando/Avviso, nella normativa FAS di riferimento, nonché del presente contratto, consapevole che il mancato rispetto anche di uno solo di essi comporta la perdita del diritto al beneficio e la revoca del contributo ai sensi dell'art. 5 del presente contratto.

ART. 3 – FASE DI PREAMMORTAMENTO – EROGAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI

Successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, a seguito di specifica domanda di erogazione da parte del Beneficiario da inviare on line, ARTEA corrisponde, a titolo di primo acconto, una somma pari al 30% del finanziamento assegnato, mediante bonifico bancario a favore del conto corrente n. presso la Banca filiale - AG. intestato al Beneficiario, caratterizzato dal seguente codice IBAN: e previa presentazione in originale di idonea fideiussione bancaria o assicurativa (in tal caso dovrà essere rilasciata da Compagnie Assicurative iscritte nella Sezione I dell'Albo delle Imprese dell'ISVAP) di pari importo.

(Tale fideiussione non è richiesta per i soggetti beneficiari appartenenti alla categoria degli Enti locali). L'importo dell'anticipazione è determinato con riferimento all'importo dell'investimento ammissibile risultante dal decreto di ammissione a finanziamento adottato dal Dirigente Regionale Responsabile del procedimento ed è suscettibile di revisione successiva da parte dell'Amministrazione regionale, secondo quanto risultante dal verbale di aggiudicazione definitiva dei lavori e successivamente dalla rendicontazione finale di spesa verificata dal Responsabile dei Controlli e Pagamenti (ARTEA). L'importo del finanziamento agevolato effettivamente spettante sarà determinato in via definitiva soltanto con l'adozione di uno specifico decreto di approvazione della rendicontazione finale da parte del Dirigente regionale responsabile, previo nulla osta rilasciato da parte del Responsabile dei Controlli e Pagamenti (ARTEA); fino a tale momento, pertanto, le erogazioni delle quote di finanziamento a titolo di anticipazione avvengono in regime di pre-ammortamento senza dar luogo al pagamento di rate da parte del soggetto Beneficiario.

Entro duecentosettanta giorni dalla data di adozione del Decreto di ammissione a finanziamento il Beneficiario dovrà obbligatoriamente trasmettere al Dirigente regionale Responsabile la documentazione attestante l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, pena la revoca del finanziamento concesso.

Entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione inerente all'aggiudicazione definitiva dell'appalto, l'Amministrazione regionale provvede, mediante specifico atto del Dirigente responsabile

del Bando/Avviso, ad adeguare l'importo del finanziamento agevolato spettante, tenendo conto dell'entità del "ribasso d'asta" risultante dal verbale di aggiudicazione definitiva e della quota massima di ribasso d'asta riutilizzabile per la copertura di eventuali varianti in corso d'opera (5% dell'importo dei lavori aggiudicati in via definitiva al lordo dei relativi "oneri di sicurezza"). Di tale atto sarà trasmessa, a cura del Dirigente regionale, apposita comunicazione ai soggetti interessati.

Successivamente all'approvazione dell'atto del Dirigente responsabile del bando/Avviso relativo alla ridefinizione dell'importo del finanziamento agevolato spettante, così come indicato al comma precedente, i beneficiari possono ottenere l'erogazione della seconda quota di finanziamento agevolato a titolo di anticipazione, mediante specifica domanda di erogazione da inviare on line al Responsabile dei Controlli e Pagamenti (ARTEA) e previa esibizione di idonea fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari alla quota di finanziamento da erogare, ovvero previo adeguamento dell'importo della garanzia già presentata (con le stesse caratteristiche già precedentemente indicate); l'importo della seconda richiesta di erogazione, sommato all'importo della prima quota di finanziamento già ottenuta, non potrà eccedere il limite dell'80% del finanziamento ridefinito a seguito dell'aggiudicazione definitiva dei lavori.

L'erogazione della quota rimanente, pari al 20% dell'importo del finanziamento ridefinito, potrà avvenire, mediante specifica domanda di erogazione da inviare on line al Responsabile dei Controlli e Pagamenti (ARTEA), dopo che il soggetto Beneficiario avrà rendicontato spese ammissibili di importo non inferiore al 50% dell'investimento ridefinito; la rendicontazione sarà effettuata sul sito www.arteatoscana.it, mediante presentazione on line al Responsabile dei Controlli e Pagamenti (ARTEA) della documentazione tecnica, amministrativa e fiscale debitamente quietanzata secondo la normativa vigente. L'erogazione della suddetta quota è subordinata, per i soggetti non appartenenti alla categoria degli Enti locali, alla presentazione di idonea fideiussione bancaria o assicurativa (con le caratteristiche di cui ai precedenti acconti) di importo pari alla quota di finanziamento da erogare, ovvero all'adeguamento dell'importo della garanzia già presentata.

Entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, prevista per il 30/06/2014 (come risultante da apposito certificato di fine lavori sottoscritto dal Direttore dei lavori), il soggetto beneficiario dovrà esibire la rendicontazione delle spese ammissibili effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento agevolato, mediante presentazione on line al Responsabile dei Controlli e Pagamenti (ARTEA) (sito www.arteatoscana.it) della documentazione tecnica, amministrativa e fiscale debitamente quietanzata e del collaudo tecnico e amministrativo (se dovuto) approvato dall'Ente competente, secondo la normativa vigente. Una rendicontazione di spesa inferiore al 100% dell'investimento ammesso a contributo (come ridefinito a seguito dell'aggiudicazione definitiva dei lavori) comporterà una corrispondente riduzione del finanziamento concesso, sempre che non ricorrono gli estremi per la revoca del contributo stesso.

ART. 4 - SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA

Successivamente al decreto di approvazione da parte del dirigente responsabile del bando/Avviso della rendicontazione finale di spesa i beneficiari potranno fare richiesta di svincolo delle polizze assicurative o bancarie presentate in occasione dell'erogazione delle quote di finanziamento a titolo di anticipazione.

ART 5 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

La Regione Toscana potrà provvedere alla revoca dell'intero contributo concesso nei seguenti casi:

- a) in caso di rinuncia del beneficiario successivamente all'ammissione del progetto al finanziamento, da comunicare immediatamente all'amministrazione regionale. Nel caso in cui il rinunciatario abbia già ricevuto l'erogazione del contributo, o di parte di esso, l'importo da restituire deve essere gravato degli interessi legali maturati dalla data di erogazione alla data di restituzione dello stesso;
- b) nel caso di mancato rispetto dei tempi di attuazione e degli adempimenti previsti nel Bando/Avviso di riferimento;
- c) nel caso di mancato rispetto della normativa in materia di contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture, nonché della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri edili;
- d) nel caso di mancato rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti per i fondi FAS dal MISE/DPS.
- e) in caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni falsi, inesatti o reticenti;
- f) nei casi in cui, dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti, emergano inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal bando/Avviso (ivi

- compreso il termine per la presentazione della documentazione finale di spesa), nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento;
- g) in caso di mancata presentazione delle schede di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, secondo quanto stabilito dall'Organismo Responsabile della Programmazione e dell'Attuazione del PAR FAS;
 - h) nel caso in cui i beni realizzati con l'operazione agevolata siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla erogazione del saldo del contributo;

5.1 – Procedimento di revoca

L'atto di revoca costituisce in capo della Regione Toscana il diritto ad esigere l'immediato pagamento del contributo già eventualmente erogato.

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, l'amministrazione regionale direttamente o tramite ARTEA, in attuazione della L. 241/90, comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni, o scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea.

La presentazione degli scritti e della documentazione di cui sopra deve avvenire mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione. Qualora necessario, gli uffici regionali competenti possono richiedere ulteriore documentazione.

Gli uffici dell'amministrazione regionale esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, la Regione Toscana, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione, del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati. Qualora ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e l'eventuale recupero.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di revoca, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana, tramite ARTEA e gli uffici preposti, provvederà all'escussione della garanzia fideiussoria o all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti e degli eventuali interessi determinati ai sensi di Legge.

5.2 – Penalità in caso di revoca del contributo

Nel caso in cui le agevolazioni concesse siano oggetto di successiva revoca, in conseguenza di inadempienze da parte del beneficiario secondo quanto previsto all'art. 5 - lett. b, c, d, e, f, g, h, il soggetto beneficiario sarà escluso per tre anni dall'accesso a contributi aventi la stessa finalità erogati dall'Amministrazione regionale. La suddetta esclusione avrà efficacia nei confronti di tutti i bandi successivi la cui data di pubblicazione ricada entro tre anni dalla data di adozione del provvedimento di revoca, indipendentemente dalla data di scadenza per la presentazione delle relative istanze di agevolazione.

ART. 6 – FASE DI AMMORTAMENTO – RESTITUZIONE DEL PRESTITO

In seguito all'adozione del Decreto di approvazione della rendicontazione finale di cui al precedente articolo 4, si conclude il periodo di pre-ammortamento del prestito erogato a titolo di anticipazione ed ha inizio la fase di rimborso (ammortamento) mediante il pagamento di rate periodiche a favore di ARTEA.

L'importo del prestito da rimborsare è determinato con il decreto di approvazione della rendicontazione finale da parte del Dirigente responsabile del Bando/Avviso, previa nulla osta rilasciato da parte del Responsabile dei Controlli e Pagamenti (ARTEA).

Il rimborso avverrà mediante pagamento di n. 10 (dieci) rate annuali posticipate costanti nella misura indicata dal piano di ammortamento, che sarà allegato al decreto di cui all'art. 4, secondo la bozza di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto di prestito, che viene condiviso dal beneficiario con la stipula del contratto.

Il periodo di ammortamento avrà inizio a decorrere dal primo di Gennaio dell'anno solare immediatamente successivo alla data di adozione del Decreto sopra citato, ovvero dal primo di Luglio dell'anno solare corrente nel caso in cui l'adozione del decreto suddetto sia intercorsa tra il primo di

Gennaio ed il trenta di Giugno.

Le rate dovranno essere versate ogni anno secondo le scadenze indicate nel piano di ammortamento. Le rate dovranno essere versate tramite bonifico bancario, con indicazione del del nominativo del soggetto Beneficiario e del numero della rata pagata, sul conto corrente n intestato ad ARTEA che verrà comunicato con la notifica del decreto di approvazione della rendicontazione.

Tutti i pagamenti in adempimento dell'obbligo di rimborso ai sensi del presente contratto di prestito dovranno essere effettuati mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere del Beneficiario nel conto corrente bancario intestato al Beneficiario, precedentemente comunicato ad ARTEA. Il Beneficiario si impegna a comunicare ad ARTEA senza indugio – e comunque almeno venti giorni prima della scadenza della rata annuale – l'eventuale variazione del codice IBAN riferito al conto corrente.

A tal fine il Beneficiario impedisce alla propria Tesoreria apposita disposizione irrevocabile di addebito nel c/c di cui sopra.

Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, il Beneficiario si impegna a comunicare ad ARTEA a mezzo fax, senza indugio, l'identità del nuovo Tesoriere

Il Beneficiario sino alla totale estinzione del Prestito è tenuto a :

- 1) mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l'addebito delle rate di rimborso del prestito e l'accreditamento delle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale;
- 2) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto di ARTEA.

ART. 7 – GARANZIA

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il Beneficiario rilascia, per tutta la durata del prestito, delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi due (soltanto per le Comunità Montane)/tre titoli del bilancio annuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 206 del Testo Unico EE.LL.. A tal fine il Beneficiario emette apposito atto di delega, non soggetto ad accettazione, notificato al Tesoriere, il quale è obbligato a versare ad ARTEA l'importo dovuto alle prescritte scadenze, provvedendo opportunamente ad accantonare le somme del Beneficiario, ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile.

Il Beneficiario si impegna, altresì, a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento dell'annualità del prestito oggetto del presente contratto, nonché a soddisfare per tutta la durata dello stesso i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti dall'articolo 159, comma 3 del Testo Unico EE.LL..

Nel caso di soggetto diverso da EE.LL dovrà essere rilasciata polizza fideiussoria o assicurativa per l'intera durata dell'ammortamento.

ART.8 – RIMBORSI ANTICIPATI

È facoltà del Beneficiario rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, il prestito concesso in base al presente contratto, e secondo le scadenze indicate nel piano di ammortamento, in corrispondenza della data di scadenza di ciascuna rata annuale, previa comunicazione scritta da inviarsi ad ARTEA almeno trenta giorni prima della data di scadenza. Qualora il versamento anticipato non estingua completamente il debito residuo, le somme verranno imputate a deconto del medesimo.

L'imputazione del rimborso parziale anticipato potrà essere effettuata:

- a) quale rimborso delle rate con scadenza più prossima;
- b) quale rimborso delle rate con scadenza più remota;
- c) quale rimborso proporzionale di tutte le rate a scadenza.

La scelta del modo in cui imputare il prestito anticipatamente rimborsato è a discrezione del Beneficiario, che dovrà indicarlo al momento della richiesta scritta di anticipato rimborso, da effettuarsi nei tempi indicati nel piano di rientro. In mancanza di tali indicazioni sarà ARTEA, a propria discrezione, ad effettuare tale scelta. In ogni caso ARTEA provvederà a rimettere al Beneficiario un nuovo piano di ammortamento.

ART. 9 – RITARDATI VERSAMENTI

Il ritardato pagamento - intendendosi per tale quello effettuato tra il primo ed il sessantesimo giorno successivi alla data di scadenza - delle rate convenute determinerà la richiesta da parte di ARTEA degli interessi per il periodo intercorrente tra la scadenza e la data di pagamento, calcolati applicando un tasso pari al Tasso Ufficiale di Riferimento vigente a quella data secondo il criterio "giorni effettivi/360".

ART. 10 – MANCATI VERSAMENTI

Il mancato pagamento entro il sessantesimo giorno dalle scadenze indicate nel piano di rientro, anche di una sola rata, comporterà per il Beneficiario la revoca del prestito e costituirà il diritto, da parte di ARTEA, di esigere l'immediato pagamento di tutto il residuo suo credito senza necessità per il medesimo di costituzione in mora, ai sensi del Bando/Avviso, degli atti che disciplinano i rapporti tra Regione Toscana e ARTEA e delle norme previste in materia di Ordinamento Contabile della Regione Toscana approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19/12/2001 n. 61/R modificato con Decreto PdGR 19/05/2008 n. 24/R.

Indipendentemente da quanto sopra previsto, ARTEA si riserva di risolvere il presente contratto nel caso in cui si sia verificato per due volte, anche se non consecutive, un "ritardato pagamento" - intendendosi per tale quello effettuato tra il 1° ed il sessantesimo giorno dalla scadenza della rata.

ARTEA si riserva il diritto di agire in qualsiasi sede per ottenere il recupero coattivo del citato credito in capitale, interessi moratori, accessori e spese secondo quanto disposto all'art. 18 ter del citato Ordinamento Contabile della Regione Toscana.

ART. 11 – COMPENSAZIONE

Il Beneficiario riconosce ad ARTEA la facoltà di compensare in ogni momento ogni credito liquido ed esigibile nascente dal presente contratto di prestito che risulti non pagato dal Beneficiario alla data di pagamento prevista con qualsiasi credito vantato dal Beneficiario nei confronti di ARTEA o della Regione Toscana a qualsiasi titolo.

Tutti i pagamenti dovuti dal Beneficiario ai sensi del presente contratto di prestito saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per il Beneficiario di procedere a compensare detti suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti di ARTEA o della Regione Toscana a qualsiasi titolo, salvo espressa autorizzazione in tal senso da parte di ARTEA o della Regione Toscana. In nessun caso possono essere effettuati pagamenti parziali. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per ARTEA di richiedere il pagamento di quanto dovuto dal Beneficiario ai sensi del contratto di prestito nei modi che riterrà più opportuni. Nel caso in cui detti pagamenti avvengano mediante bonifico bancario a favore di ARTEA, detto bonifico bancario non potrà essere parziale e con valuta antergata rispetto alla data in cui l'operazione viene regolata sul sistema di Rete Nazionale Interbancaria (c.d data del regolamento del bonifico).

ART. 12 – COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto di prestito dovrà essere inviata a mezzo fax o lettera raccomandata a/r all'indirizzo e al numero di fax sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all'altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo e/o un diverso numero di fax) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata via fax:
ARTEA.....

.....
.....
fax.....

Soggetto Beneficiario.....
.....
.....
Fax.....

Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio di ARTEA e del Beneficiario in relazione al contratto di prestito.

ART. 13 – SCRITTURE CONTABILI DI PROVA

I registri di ARTEA, le contabili e gli estratti conto della banca sulla quale pervengono i pagamenti delle rate, faranno piena fede fra le Parti contraenti per tutto quanto essi contengono. Le obbligazioni assunte dal Beneficiario e dai garanti sono solidali ed indivisibili anche nei confronti degli aventi causa a qualsiasi titolo.

ART. 14 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dalla data di stipula dello stesso e termina con il pagamento dell'ultima rata indicata nel piano di ammortamento.

ART. 15 - ISPEZIONI E CONTROLLI

ARTEA si riserva di effettuare i controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.p.R. 445/00. Ogni altro controllo previsto dalla normativa di riferimento. ARTEA e/o i Competenti Organi Nazionali e Comunitari effettueranno, altresì, i controlli documentali e ispezioni presso il Beneficiario allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal bando/Avviso.

ART. 16 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese del presente contratto e consequenziali, in qualunque tempo ed a qualsiasi titolo accertate, sono a carico del Beneficiario, come pure saranno a suo carico le spese consequenziali di ogni specie anorché non ripetibili, ivi comprese quelle per atti esecutivi, che ARTEA dovesse sostenere per la tutela delle proprie ragioni di credito.

ART. 17 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente convenzione, ove ARTEA attrice o convenuta, è competente il Foro di Firenze, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

ART. 18 – RISOLUZIONE

Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del presente contratto a norma dell'articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- nel caso di destinazione della somma prestata ad uno scopo diverso dal finanziamento della spesa per la realizzazione dell'intervento di cui al precedente articolo 1;
- nel caso di inadempimento da parte del Beneficiario di una qualsiasi delle obbligazioni previste dal Bando/Avviso e dalla normativa FAS di riferimento;
- nel caso in cui si verifichi una qualsiasi delle fattispecie previste al precedente articolo 5 – REVOCA DEL CONTRIBUTO;
- nel caso di mancato rispetto delle modalità e degli impegni previsti dal presente contratto per la restituzione del prestito (articoli 6 e 7);
- mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del presente contratto di prestito, senza che vi sia posto rimedio entro sessanta giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
- ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del presente contratto di prestito per due volte, anche se non consecutive, intendendosi per tale il pagamento effettuato tra il primo ed il sessantesimo giorno dalla scadenza della rata;
- non rispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dal Beneficiario ai sensi del presente contratto.

La risoluzione del contratto si intende perfezionata nel momento in cui ARTEA comunichi al Beneficiario mediante fax o lettera raccomandata A/R l'intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del presente articolo. In ogni altro caso si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile.

ART. 19 – IMPOSTA DI REGISTRO

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso in base all'art. 5 del DPR 26.04.1986 n. 13.

ART. 20 - NORME DI RINVIO

Il presente contratto è regolato dagli atti amministrativi della Regione Toscana citati in premessa, e al medesimo sono applicabili le disposizioni previste dal DPR del 29.09.1973 n. 601 e successive modifiche ed integrazioni, che escludono dalla base imponibile dell'imposta sostitutiva i finanziamenti con fondi conferiti dallo Stato, dalle Regioni, quelli effettuati in base alle leggi speciali per eventi catastrofici, per finanziamenti dello Stato, di Enti Pubblici territoriali ed Enti Pubblici creati per lo svolgimento di funzioni statali o servizi Pubblici in monopolio (artt. 15 e 16 DPR- 29.09.1973 n. 601).

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alla legislazione comunitaria, nazionale e regionale vigente.

VISTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

ARTEA
Il Dirigente

IL BENEFICIARIO
Il legale rappresentante

Il sottoscritto _____ (nome e cognome), nella qualità di legale rappresentante pro tempore del Beneficiario _____, o da egli delegato, dichiara di aver preso conoscenza e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, i seguenti articoli:

- art. 6 – Fase di Ammortamento- restituzione del prestito
- art. 7 – Garanzia
- art. 8 – Rimborsi anticipati
- art. 9 – Ritardati versamenti
- art. 10 – Mancati versamenti
- art. 11 – Compensazione
- art. 16 – Spese contrattuali
- art. 17 – Foro competente
- art. 18 – Risoluzione

IL BENEFICIARIO
Il legale rappresentante

ALLEGATO A**Bozza Piano di Ammortamento****"Infrastrutture per i settori produttivi"****PRSE 2007-2010 Linea****PAR FAS PIR Linea d'azione****Soggetto Beneficiario****Ragione sociale****indirizzo****CAP****CF/Partita IVA****Tel.****rif DUA****Investimento ammesso Euro****Contributo concesso Euro****Contratto di Finanziamento**

	Città	Prov	
	e-mail		

n°	del	
-----------	------------	--

PIANO DI RIENTRO**Investimento finale ammesso Euro****Contributo finale concesso Euro****Contributo erogato****Eventuale rimborso Euro****Decreto Dirigenziale di****approvazione****rendicontazione**

n°	del
-----------	------------

Rata	Scadenza	Totale rata
1*		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Totale rate		

* nell'eventualità che il contributo erogato sia superiore a quello definitivo spettante la differenza dovrà essere rimorsata contestualmente alla restituzione della prima rata